

LA DIPLOMAZIA PONTIFICIA ALLA LUCE DEL CONCILIO VATICANO II

L'argomento di cui tratta questo articolo non riguarda solamente l'attività strettamente diplomatica della Santa Sede (quella cioè che concerne i suoi rapporti con i soggetti sovrani della comunità internazionale), ma tocca tutta l'attività che la Sede Apostolica svolge attraverso i Rappresentanti Pontifici, attività che si rivolge primariamente alla vita interna della Chiesa ed ai rapporti vitali che intercorrono tra la Chiesa di Roma e le Chiese particolari, che in comunione con essa costituiscono l'una ed unica Chiesa di Cristo.

Manteniamo tuttavia nel titolo il termine «diplomazia pontificia», perché è di largo uso, sebbene non esatto, per indicare tutta l'attività di cui si è appena detto, quella «ad extra» e quella «ad intra».

Il Concilio Ecumenico Vaticano II non ha trattato direttamente di detta attività, della sua natura e delle norme che la disciplinano, ma nell'assise ecumenica si sono levate voci che chiedevano che essa fosse ben inserita all'interno di tutta la realtà della Chiesa, come il Concilio la stava considerando ed esponendo. Natura e funzioni dei Rappresentanti Pontifici non potevano non accordarsi con la natura e con la missione essenziale della Chiesa (cfr. «*Il Concilio Vaticano II*» - Cronache del Concilio Vaticano II, edite da «La Civiltà Cattolica», a cura di G. Caprile, Secondo Periodo 1963-64, vol. III, Roma 1966, pp. 98, 189, 209 ss., 269).

In verità, è stata chiara intenzione della Chiesa, adunata in Concilio Ecumenico, «illustrare con maggiore chiarezza ai suoi fedeli e al mondo intero la sua natura e la sua missione universale» (Costituzione dogmatica *Lumen Gentium*, n. 1). È pertanto all'interno di ciò che la Chiesa dice di se stessa, che va ricercata la risposta alla domanda: quale è la natura e la funzione della diplomazia pontificia, o meglio della rappresentanza pontificia, in seno alla Chiesa stessa e nei suoi rapporti con il mondo, con la comunità civile, con la comunità internazionale.

Prima di affrontare il discorso, che non potrà non limitarsi ad alcune considerazioni essenziali, sembrano quanto mai opportune due premesse, senza delle quali il ragionamento potrebbe non essere bene impostato o non bene interpretato.

1) La Chiesa, con il Concilio Vaticano II, non ha inteso presentarsi come diversa, come altra; non ha per nulla inteso rinnegare quello che di se stessa aveva detto prima, nel corso di non pochi secoli; non ha voluto — né poteva — dare di se stessa una definizione che fosse di rottura con il passato. Si può affermare invece con certezza che il suo parlare di se stessa non è se non lo sviluppo omogeneo di quanto era già stato detto, o meglio di quanto era già il contenuto della sua fede, del suo sentire soprannaturale, ossia di tutto ciò che sempre deve potersi collegare con la Chiesa fondata sulla fede e sulla predicazione apostolica. Le cose nuove, dette nel Concilio circa la Chiesa, non sono pertanto se non esplicitazioni di particolari aspetti del suo essere e del suo agire, se non sottolineature delle molteplici dimensioni della sua natura e della sua missione; dimensioni che tutte insieme, e mai separate le une dalle altre, formano quella mirabile complessa realtà umano-divina che è appunto la Chiesa di Cristo.

Se si potesse sostenere che dal Vaticano II emerge una nuova ecclesiologia, che ha davvero cambiato le caratteristiche essenziali della Chiesa, il nostro discorrere su di essa non avrebbe più senso.

Una prima conseguenza subito emerge: se il Concilio non ha cambiato la sostanza della definizione della natura e della missione della Chiesa, della sua struttura organica fondamentale, e quindi della natura dei suoi rapporti con tutto ciò che non è Chiesa, ma mondo, ma altro, allora non si potrà neppure avere della rappresentanza pontificia, dell'attività che la Sede Apostolica compie all'interno della Chiesa e nel mondo attraverso i Rappresentanti Pontifici, una concezione sostanzialmente diversa da quella che si aveva prima del Vaticano II.

2) Uno sguardo storico, ampio quanto è ampia la storia della Chiesa, e quanto è ampia la storia dell'istituzione della rappresentanza pontificia, ci permette di dire con molta facilità che alla base del fatto che fin dall'antichità il Vescovo di Roma invia dei Legati alle Chiese ed ai Concili e Sinodi, ed affida le sue veci a Vescovi di Chiese particolari, sta la convinzione del Vescovo della Sede Apostolica, della Sede di Pietro, convinzione manifestata ripetutamente e costantemente fin dagli inizi, di essere tenuto — in forza della sua successione all'Apostolo Pietro — ad avere una *sollecitudine per tutte*

le Chiese, poiché nella comunione esistente tra di esse, quella di Roma ha un *posto particolare e determinante*, soprattutto in materia di fede, ma anche circa gli elementi fondamentali della disciplina e dell'osservanza dei sacri canoni dei Padri, che riguardano la sua struttura o costituzione fondamentale.

Una tale convinzione fu generalmente condivisa anche dagli altri Vescovi, che consideravano il Vescovo di Roma come il custode della fede e dei sacri canoni stabiliti dai Padri.

In tutta la storia della Chiesa, i rappresentanti del Vescovo di Roma rivestono la figura di cooperatori della missione che egli *può e deve* esercitare nei riguardi di tutte le Chiese, che non sono se non l'unica Chiesa di Cristo. Essi diventano partecipi della sollecitudine che Egli è tenuto ad avere in forza del posto che detiene, per mandato di Cristo, nell'ambito della comunione delle Chiese e dei loro Pastori, dunque al di là della Chiesa di Roma, e ciò in modo particolare e, per diversi aspetti, esclusivo (cfr. al riguardo, M. OLIVIERI, *Natura e funzioni dei Legati Pontifici nella storia e nel contesto ecclesiologicalo del Vaticano II*, Seconda Edizione: 1982, Città del Vaticano. A tale studio si fa riferimento in tutto il presente articolo).

Queste due premesse facilitano la comprensione di tutta la luce che l'ecclesiologia emergente dai testi del Vaticano II riversa sulla natura e sui compiti delle rappresentanze pontificie.

Ci limitiamo a fissare lo sguardo su alcuni testi, o documenti, del Concilio, che concernono la Chiesa considerata nel suo essere e nei suoi rapporti con tutti i cristiani, con tutti i credenti, con il mondo. Testo principe è ovviamente la Costituzione dogmatica *Lumen Gentium*. Sui rapporti con tutti i cristiani, o circa l'ecumenismo, abbiano il decreto *Unitatis Redintegratio*; sui rapporti con le religioni non cristiane, la Dichiarazione *Nostra Aetate*; sui rapporti Chiesa-Mondo, la Costituzione pastorale *Gaudium et Spes*.

Il loro insegnamento è la base per comprendere la natura e la rinnovata importanza dei principali compiti affidati alle rappresentanze pontificie dopo il Vaticano II, e stabiliti dal Motu Proprio «*Sollicitudo Omnium Ecclesiarum*» (24 giugno 1969), del Papa Paolo VI, e quindi ripresi dal nuovo *Codice di Diritto Canonico*, del 25 gennaio 1983 (Lib. II, Pars II, Caput V, artt. 362-367).

A) Circa la missione «*ad intra*».

La Costituzione dogmatica *Lumen Gentium* presenta la Chiesa in una dimensione trinitaria, cristologica, pneumatico-carismatica.

La Chiesa è considerata soprattutto come Mistero (cap. I, nn. 1-8), cioè come evento soprannaturale trascendente e salvifico (essa è la realizzazione del Mistero della Volontà di Dio); come *Popolo di Dio* (cap. II, nn. 9-17), « costituito per una *comunione* di vita, di carità e di verità » (ivi, n. 9); come « comunità di fede, di speranza e di carità » (ivi, n. 8), comunità di salvezza, frutto dell'opera di Cristo (dimensione comunitaria).

La Chiesa è presentata inoltre come « *Sacramento in Cristo* » (ivi, n. 1: « La Chiesa è in Cristo come un sacramento o segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano »); si dice anche che è « *Sacramento universale* di salvezza » (ivi, n. 9); quindi è presentata non soltanto come « comunità di salvezza », ma anche come mezzo o strumento di salvezza, o « *istituzione di salvezza* » (dimensione sacramentale, ministeriale e istituzionale).

Ed, infine, la Chiesa è considerata come *società visibile e giuridica* (dimensione sociale-giuridica). Quest'ultimo aspetto, sia pure, secondo alcuni, ridimensionato dal Vaticano II, e collocato nella sua più esatta posizione e finalità, non può tuttavia venire sottovalutato né tanto meno dimenticato, perché è pur esso essenziale alla natura della Chiesa nella sua costituzione e fase pellegrinante. I molteplici aspetti o dimensioni della Chiesa si integrano a vicenda; considerati ciascuno separatamente, anche se veri, sono però incompleti, e perciò non possono scindersi perché si riferiscono e « formano una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e divino » (ivi, n. 8).

Da tutto questo si comprende perché la categoria preminente per concettualizzare e definire la Chiesa sia ormai quella di *comunione*; certamente comunione *di vita divina*, poiché all'interno di tale comunione si diventa partecipi della vita divina, ed anzi la partecipazione alla vita divina è l'elemento essenziale, il più profondo e radicale, di tale comunione. Ma questa comunione coinvolge tutto l'uomo e si realizza attraverso tutto ciò che forma l'essere dell'uomo: il suo essere interiore, invisibile, ed il suo essere esteriore, visibile; il suo essere spirituale ed il suo essere corporale. Coinvolge necessariamente il suo intelletto e la sua volontà, la sua conoscenza, il suo libero arbitrio ed il suo sentire; coinvolge la sua parola e tutto ciò attraverso il quale egli comunica.

Ecco, allora, che la « *communio vitae divinae* » comporta, richiede, si attua attraverso, una « *communio fidei* », una « *communio* »

dei mezzi sensibili e visibili per mezzo dei quali opera la grazia divina, e che chiamiamo « *communio sacramentorum* »; ma i mezzi della grazia richiedono necessariamente i ministri della grazia o ministri dei sacramenti, e coinvolgono tutto ciò che riguarda la vita visibile della comunità, nonché tutti i rapporti di fede e di grazia e di sacramenti che si instaurano con essa, e perciò occorre anche parlare di « *communio ministerii* » e di « *communio disciplinae* ». Così abbiamo: fede, sacramenti, ministero, disciplina come strumenti e via per la « *communio vitae divinae* ».

All'interno di siffatta comunione, ed affinché essa si instauri, si conservi e cresca, vi sono ed agiscono *elementi unici ed unificanti*; vi sono anche elementi di diversità, ma la diversità e la molteplicità non possono che essere in armonia, ed anzi a servizio di ciò che è essenziale, proprio perché la « *communio* » non venga meno, ma espliciti tutta la sua forza di vita. Si deve perciò parlare di unità, non solamente di comunione; si deve parlare di *unità in tutto ciò che è essenziale alla comunione*: unità di fede innanzitutto, un'unità sacramentale (una unica Eucarestia), unità nel ministero ed unica fondamentale disciplina. La Chiesa che è in verità una « *communio* » è dunque una ed unica, e la molteplicità anche di comunità al suo interno non può se non essere la Chiesa una ed unica, e la « *communio fidei, sacramentorum et disciplinae* » non può non essere anche « *unitas fidei, sacramentorum et disciplinae* ».

All'interno di questo discorso, è comprensibile che la Chiesa « una ed unica » possa ben considerarsi anche una « *communio Ecclesiarum* », o *corpo di Chiese*, senza che ciò possa nuocere all'unità del suo essere più vero e profondo e all'unità di tutti gli elementi essenziali, senza dei quali non sarebbe più possibile avere in pienezza la Chiesa di Cristo.

Una conseguenza di gran rilievo va senz'altro esplicitata: tutto il ministero che agisce all'interno della Chiesa, e che è necessariamente ministero apostolico, esiste ed opera a favore della « *communio vitae divinae* » e dunque a favore di tutto ciò che è per quella « *communio* », come si è detto prima. Ma anche il ministero, poiché è partecipato a molti, ha continuamente bisogno di essere ricondotto ad unità.

Da qui si intravede immediatamente il posto e la funzione del *ministero petrino* all'interno della « *communio Ecclesiae* »: esso è un servizio innanzitutto all'unità di quanti ricevono il ministero della successione apostolica, e che non possono non formare un unico

corpo, il quale per essere « uno » richiede un unico fondamento visibile, richiede un ministero di unità. Il ministero petrino esiste affinché nella Chiesa si realizzi ogni aspetto della sua « communio » e della sua « unitas », e perché, in definitiva, si formi la « communio vitae divinae ».

Circa il Collegio Apostolico e circa l'Episcopato, composti da più membri ma necessariamente « uno », il Vaticano II afferma: « Affinché poi lo stesso Episcopato fosse uno e indiviso, (Cristo) prepose agli altri Apostoli il beato Pietro e in lui stabilì il principio e fondamento perpetuo e visibile dell'unità della fede e della comunione » (*Lumen Gentium*, n. 18).

Così è pure facile comprendere perché il corpo delle Chiese non potrebbe formare la Chiesa « una ed unica » senza la comunione di tutte e di ciascuna con quella Chiesa che possiede il « *summum ministerium communionis et unitatis* », la Chiesa cioè del Successore di Pietro. È un'esigenza di prim'ordine che ogni Chiesa particolare *concordi* con la Chiesa del Successore di Pietro nella « communio » e nell'« unitas fidei, sacramentorum et disciplinae ».

Da tutta la *Lumen Gentium*, e da tutto il Concilio Vaticano II, appare con evidenza che non è immaginabile un'autonomia delle Chiese particolari che rompa, od anche che soltanto diminuisca, la comunione e l'unità di tutto il corpo delle Chiese, che è appunto l'una ed unica Chiesa di Cristo. Né è concepibile una collegialità del corpo episcopale che non si manifesti e che non si attui se non come esigenza di comunione e di unità. La collegialità non esiste per l'esaltazione del particolare ma piuttosto per l'esaltazione del tutto.

Ciò naturalmente indica la via dell'essere e dell'agire di tutti coloro che vogliono operare all'interno della Chiesa, come Chiesa; indica la via dell'essere e dell'agire « in primis » di tutti coloro che detengono il sacro ministero, massimamente i membri del corpo episcopale, i quali non hanno altra ragion d'essere se non quella di operare a « pro » della « communio » e dell'« unità ». Ciò segna anche la via di quanti debbono operare ed operano per l'unità di tutti i cristiani che non sono purtroppo « unum », ma che debbono anelare alla perfetta « communio » ed alla perfetta « unitas » della Chiesa.

È certamente dentro questo quadro, è in questa visione della Chiesa, che si inserisce, direi facilmente, qualsiasi discorso che tocchi la natura e le funzioni dell'istituzione della rappresentanza pontificia, o della rappresentanza del ministero petrino, all'interno della vita della Chiesa.

È naturale perciò che il Motu Proprio *Sollicitudo Omnium Ecclesiarum*, ripreso dal nuovo *Codice di Diritto Canonico* al cn. 364, stabilisca all'art. IV, § 1, che:

«*Praecipuum munus Legati pontificii est ut firmiora et efficaciora in dies reddantur unitatis vincula, quae inter Apostolicam Sedem et Ecclesias particulares intercedunt*».

Quello di rendere più stretti e più efficaci (quindi più operanti) i vincoli di unità che intercorrono tra Sede Apostolica e Chiese particolari non è soltanto l'ufficio principale, ma è anche l'ufficio che determina e che illumina tutti gli altri, che non possono essere se non nello stesso ordine e rivolti alla medesima finalità. Il canone menziona quindi i seguenti compiti: l'informazione alla Santa Sede, l'aiuto ai Vescovi, le relazioni con la Conferenza Episcopale, le nomine dei Vescovi, la promozione della pace, i rapporti con le altre Chiese e comunità ecclesiali e le religioni non cristiane, la difesa dei diritti della Chiesa e della Santa Sede presso i Governanti.

Vogliamo soffermarci soltanto su tre compiti, che riteniamo tra i più gravi e più carichi di positivi influssi proprio per la «*communio*» e l'«*unitas*» della Chiesa, ed immediatamente per la «*communio et unitas ministerii*».

a) Il compito dell'*informazione* sullo stato e sulle condizioni di vita delle Chiese particolari. Sottostanno a questo compito il dovere della conoscenza e la convinzione che la Sede Apostolica non può esercitare la sua missione di promozione della «*communio*» e dell'«*unitas omnium Ecclesiarum*» senza una adeguata e vera conoscenza di ciò che avviene nelle Chiese particolari, per quanto concerne la «*professio fidei*», l'esercizio del culto e la pratica sacramentale, l'osservanza od obbedienza alle norme della Chiesa, che proteggono e promuovono la disciplina in ciò che deve essere comune a tutta la Chiesa, pur nel rispetto ed anzi sotto certi aspetti nella promozione di legittime e positive varietà o diversità (queste, tuttavia, anche nella diversità delle culture, non potranno compromettere o diminuire l'unità «*in essentialibus*»).

È ben ovvio che la Sede Apostolica non trae informazioni e conoscenze sulle Chiese particolari soltanto dalle rappresentanze pontificie; si può anzi dire che i primi a dover favorire la comunione con la Santa Sede, attraverso una informazione che sia la più completa possibile, sono i Vescovi delle Chiese particolari; lo fanno con le Relazioni quinquennali e con la visita alla Sede di Pietro (visita «*ad li-*

mina »), durante la quale opportunamente incontrano i vari Dicasteri ed Organismi della Sede Apostolica.

Sono fonti di informazione per la Santa Sede anche gli atti ed i documenti delle Conferenze Episcopali, le lettere di Vescovi, di Presbiteri ed anche di semplici fedeli. Ma l'informazione del Rappresentante Pontificio, che vive a contatto con le Chiese particolari partecipandovi con l'animo di chi è stato educato ed allenato perché abbia uno sguardo universale, è di massima importanza: riveste carattere di ufficialità e di grave responsabilità; è un elemento di prim'ordine ed un contributo di grande rilievo, di cui la Sede Apostolica tiene senz'altro conto per poter intervenire a servizio delle stesse Chiese particolari ed innanzitutto dell'universalità, di ciò che la Chiesa è, ovunque essa si trovi ed adempia la sua missione.

b) Il compito della proposta di nomi per le *nomine vescovili*. È assai istruttivo sapere che tra i compiti affidati ai Vicari Apostolici nei primissimi tempi dell'organizzazione della vita della Chiesa, secondo le disposizioni del primo Concilio Ecumenico, vi fosse proprio quello di vigilare su come avveniva la scelta dei nuovi Vescovi o, già allora, del loro trasferimento da una sede ad un'altra.

La Sede Apostolica è giunta «progrediente tempore» al presente sistema riguardante la scelta dei Vescovi, che qui non può essere presentato nei particolari. È evidente che circa le modalità attraverso le quali si arriva alle nomine vescovili potrebbero anche essere proposti o studiati dei ritocchi, ma la storia della Chiesa insegna che le esigenze di comunione e di unità all'interno della Chiesa non potrebbero condurre la Sede di Pietro a rinunciare a giocare un ruolo importante e decisivo nel dare alle Chiese idonei Pastori. Le presenti disposizioni legislative e le prassi instaurate, che prevedono anche notevoli differenze tra luogo e luogo, hanno il grande merito di non trascurare da una parte significativi contributi locali alla scelta dei Pastori, offrendo però d'altra parte alla Sede Apostolica la grave responsabilità dell'ultima scelta, mediata proprio dal lavoro delle rappresentanze pontificie.

Questo per la Chiesa in Occidente. Ma non è certamente senza alto significato anche la semplice espressione di assenso della Santa Sede per le scelte episcopali che avvengono secondo le procedure delle Chiese orientali, che sono scrupolosamente rispettate.

Il Rappresentante Pontificio, nell'adempimento di questo suo grave compito, carico di conseguenze per la vita futura delle Chiese e della Chiesa, non può non tener conto del parere e del contributo

di molti (ed innanzitutto ovviamente dei Vescovi della regione dentro la quale si trova la Chiesa particolare da provvedere). Egli dovrà ponderare con grande scrupolo e saggezza le molteplici informazioni che raccoglierà, valutando bene la qualità dei suoi informatori, la loro obiettività, il loro «sensus ecclesiae», ecc. Non dovrà lasciarsi guidare da vedute troppo personali, ma essenzialmente dal suo senso della cattolicità, dall'esigenza primordiale della comunione delle Chiese particolari con la Sede di Pietro, dal saper cogliere con morale certezza che cosa in un candidato può essere o non essere conforme alle esigenze della «*communio fidei, sacramentorum et disciplinae*».

c) Il compito di favorire tutto ciò che concerne l'*ecumenismo*. Questa funzione va sicuramente considerata alla luce dell'insegnamento del Decreto conciliare *Unitatis Redintegratio*, che costituisce il punto di riferimento per comprendere e per esprimere un'attività ecumenica che sia in perfetta sintonia con ciò che la Chiesa è nella sua realtà più profonda, con la Chiesa cioè considerata come «*communio vitae divinae*» e necessariamente anche come «*communio fidei, sacramentorum et disciplinae*». Non si può concepire un ecumenismo che non sia orientato all'unità dei cristiani nell'unità della Chiesa, e che perciò non miri all'«*unitas fidei*»; all'«*unitas sacramentalis*», che prima abbiamo anche detto «*unità eucaristica*»; all'unità negli elementi fondamentali della disciplina, che comprende l'«*unitas ministerii*», alla quale è collegata l'unità di governo.

Il Motu Proprio *Sollicitudo Omnium Ecclesiarum* dice esplicitamente che questo compito viene esercitato dal Rappresentante Pontificio nella sua qualità di «*inviato del supremo Pastore delle anime*». Va da sé che egli dovrà agire in armonia con le istruzioni della Sede Apostolica ed «*in accordo con i Vescovi del luogo, soprattutto con i Patriarchi in territorio orientale*».

Benché la legislazione circa i Rappresentanti Pontifici non menzionasse questo compito prima del Vaticano II, non sarebbe esatto interpretarlo come una completa novità, come se anche in questo campo (nel campo cioè dell'ecumenismo, inteso come anelito e come attività per l'unità visibile di tutti i cristiani) non si fosse realizzato uno sviluppo, certamente importante e gravido di conseguenze, ma non tale da potersi considerare un cambio radicale rispetto all'indirizzo del passato: mai infatti la Sede di Pietro ha tralasciato di operare, con tutte le sue istituzioni, affinché nell'unità della Chiesa siano ed entrino quanti fanno riferimento a Cristo come all'unico Salvatore

Divino ed all'unico Mediatore della Nuova ed Eterna Alleanza, attuando quella «communio» che è stata voluta da Cristo, nei modi ed attraverso i mezzi da Lui istituiti. Sempre la Sede di Pietro ha avuto massimamente a cuore la «conversio» all'«unitas Ecclesiae».

B) *Circa la missione del Rappresentante Pontificio «ad extra».*

Alla missione «ad intra» del Rappresentante Pontificio si accompagna quella «ad extra», che concerne i rapporti della Chiesa con la comunità civile, con la comunità internazionale, con il mondo; missione che può assumere anche la configurazione *diplomatica*. Tale attività è così descritta dal Motu Proprio più volte citato (art. IV, 2):

Il Rappresentante Pontificio «interpreta la sollecitudine del Romano Pontefice per il bene del Paese in cui esercita la sua missione; in particolare deve *interessarsi* con zelo dei problemi della *pace*, del *progresso* e della *collaborazione dei popoli* in vista del bene spirituale, morale e materiale dell'intera famiglia umana».

Al n. 3 dello stesso articolo, si esplicita il suo dovere di tutelare presso gli Stati la missione della Chiesa e della Santa Sede (vedi anche can. 364, 7° del Codice di Diritto Canonico). Il n. 10 stabilisce: «I rapporti tra Chiesa e Stato sono, normalmente, coltivati dal Rappresentante Pontificio, al quale è affidato l'incarico, proprio e peculiare, di agire a nome della Santa Sede: *a*) per promuoverne e favorirne i rapporti con il Governo della Nazione presso cui egli è accreditato; *b*) per trattare questioni concernenti le *relazioni tra Chiesa e Stato*; *c*) per occuparsi in particolare della stipulazione di "modus vivendi", di accordi e di concordati, nonché di convenzioni...».

Di fronte a questi compiti, anziché entrare nel commento dei singoli aspetti (ciò che non è possibile nell'ambito di un articolo), si possono formulare invece alcune considerazioni di carattere generale.

1a) I rapporti Chiesa-Mondo sono stati trattati dal Concilio Vaticano II nella Costituzione pastorale *Gaudium et Spes*, e quindi anche i rapporti Chiesa-Comunità civile, Chiesa-Comunità internazionale. È all'interno di quel discorso che si debbono comprendere ed attuare i compiti del Rappresentante Pontificio «ad extra». Si può e si deve certamente parlare di *dialogo* ed anche di ciò che la Chiesa può *ricevere dal mondo*, ma nessun discorso sarebbe completo e conforme alla natura più vera e profonda della Chiesa se si trascurasse la dimensione essenziale della missione della Chiesa nei confronti del mondo: la missione cioè di *evangelizzazione* (con tutto

ciò che essa comporta), di *illuminazione*, di *difesa della verità* in tutto ciò che tocca l'uomo ed il suo eterno destino, di *risanamento* e di *elevazione*, di *salvezza*. Né si potrebbe fare un discorso chiaro e completo se si omettesse di distinguere tra quello che è stato chiamato dalla teologia l'ordine della natura e l'ordine della grazia, o l'ordine naturale e l'ordine soprannaturale.

2a) La cura dei rapporti tra Chiesa e Mondo, tra Chiesa e Stato, tra Chiesa e Comunità internazionale, è affidata a tutti i Rappresentanti Pontifici, ma essa assume modalità e forme giuridiche specifiche là dove si instaurano *rapporti diplomatici* tra Santa Sede e Stato, rapporti che hanno vigore giuridico vincolante proprio all'interno dell'organizzazione della comunità internazionale (che ha come soggetti non solamente gli Stati).

3a) L'attività del Rappresentante Pontificio «ad extra» è pure essa attività della chiesa, svolta a nome e con l'autorità dell'organo supremo di governo della Chiesa Cattolica; è dunque pure essa *un'attività ecclesiale*, anche quando assume la caratteristica di attività con precisa figura giuridica; non è *attività politica*, non è direttamente rivolta al governo della città terrena, ma *opera per i fini propri della Chiesa*; ha come scopo di favorire la vera missione della Chiesa, che si rivolge sempre all'uomo chiamato ad un destino eterno, che sempre rivolge lo sguardo al di là dell'orizzonte semplicemente terreno.

* * *

Questa impostazione e questa visione così alta e così impegnativa dei compiti dei Rappresentanti Pontifici rendono possibile dare di essi questa definizione: *Coadiutores Romani Pontificis in exercitio muneris sui, scilicet supremi Pastoris Ecclesiae*. Essi sono perciò essenzialmente ministri della «Communio Ecclesiae»; immediatamente della «communio interecclesiastica» (od «interecclesiale», o «tra le Chiese») e mediatamente ed ultimamente ministri della «communio vitae divinae», attraverso la realizzazione di una vera «communio fidei, sacramentorum et disciplinae», ed attraverso la realizzazione della vera missione della Chiesa nei confronti del mondo.

† MARIO OLIVERI

